



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 29/05/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 24.02.2020, il ricorrente, con riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio chiede la restituzione della somma di € 942,55 a titolo di commissioni e oneri anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 29.04.2013 ed estinto anticipatamente nel 2017, in corrispondenza della rata n. 55, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 31.320,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 261,00 ciascuna. Sono altresì oggetto di domanda gli interessi legali dalla data del reclamo al soddisfo.

L'intermediario resistente, con le controdeduzioni, eccepisce: in via generale la legittimità del proprio comportamento, conforme alla normativa italiana di attuazione dell'art. 16 della Direttiva comunitaria 2008/48. Precisa, sul punto, che il testo dell'art. 125-sexies del TUB è chiaro nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati (e quindi dovuti dal consumatore) alla restante durata del contratto. Rileva, pertanto, che le motivazioni della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 settembre 2019 di cui il ricorrente chiede l'applicazione muovono dalla necessità – ravvisata dalla Corte stessa – di approntare tutele nei confronti del consumatore che la nostra normativa nazionale ha già fatto proprie.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario eccepisce, inoltre, l'irragionevolezza di un sistema che pongesse a carico degli operatori tutti quei costi già integralmente sostenuti che non dipendono dalla durata effettiva del rapporto, ma costituiscono oneri fissi e necessari per l'erogazione del credito; ciò che vale a maggior ragione per i costi che l'intermediario corrisponde in favore di terzi (come, ad esempio, le commissioni d'intermediazione e gli oneri erariali).

A sostegno delle proprie affermazioni, l'intermediario richiama due pronunce dei Tribunali di Napoli (n. 10489/2019) e Monza (n. 2573/2019), rilevando la natura non "self executing" della Direttiva 2008/48 e, di conseguenza, la inapplicabilità della sentenza della CGUE ai rapporti tra privati.

Con particolare riferimento alla richiesta di rimborso degli oneri non goduti, eccepisce la natura up front della commissione di intermediazione e delle spese di attivazione del finanziamento, per come emerge chiaramente dal disposto di cui all'art. 3 del contratto.

Per le ragioni sopra esposte, la resistente chiede il rigetto del ricorso e delle domande tutte con esso avanzate in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.

Con memoria di replica del 27/04/2020 parte ricorrente insiste in tutte le richieste formulate nel ricorso, richiamando a sostegno della propria domanda alcuni precedenti del Collegio di Palermo. Ribadisce, inoltre, quanto già precisato in ricorso rispetto alla rinuncia alla richiesta delle quote insolute, domandate solo in sede di reclamo.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente si osserva che tutte le domande avanzate nel ricorso risultano coperte da conforme reclamo. Il Collegio precisa che il ricorrente produce in atti due reclami (del 4.11.2019 e del 07.01.2020) e i relativi riscontri da parte dell'intermediario. In particolare, con il secondo reclamo chiede il rimborso anche delle commissioni di intermediazione, precedentemente non richieste, e ribadisce tutte le richieste già formulate con il primo reclamo. Il Collegio rileva, inoltre, che in reclamo il ricorrente domanda anche il rimborso di n. 3 quote insolute; rispetto a tale domanda, tuttavia, parte ricorrente fa espressa rinuncia sia nel ricorso che nella memoria di replica.

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto degli emolumenti.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.



Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo "istantanee" e per gli importi appresso indicati:

1) "commissioni intermediario del credito", di cui alla lett. B) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività preliminari alla concessione del finanziamento, per un importo pari a € 666,93.

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci *recurring* appresso indicate:

1) "commissioni di attivazione", di cui alla lett. C) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività relative all'intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 270,83.

